



REGIONE TOSCANA
 Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza istituzionale

Prima Commissione
Affari istituzionali, programmazione, bilancio
Quarta Commissione
Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture

Oggetto: **Proposta di legge n. 272**

- Al Presidente del Consiglio regionale

- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
 - Al Segretario generale del Consiglio regionale
 - Alla Commissione di Controllo
 - Al Consiglio delle Autonomie Locali
 - Alla Commissione Pari Opportunità
 - Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali
 - Al Direttore generale della Giunta regionale
 - Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
 - Al Responsabile del Settore Attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54 del 2009

In sede referente	Seduta del 19 novembre 2024
Favorevole	A maggioranza

Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Giacomo Bugliani	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elisa Tozzi	FdI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Valentina Mercanti	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fiammetta Capirossi	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Casucci	Lega	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vittorio Fantozzi	FdI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Andrea Pieroni	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maurizio Sguanci	IV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lucia De Robertis	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alessandro Capecchi	FdI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cristiano Benucci	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Massimiliano Baldini	Lega	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Francesco Gazzetti	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Landi	Lega	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fausto Merlotti	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pareri esaminati		favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm. allegato	(art. 46)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Controllo	(art. 65)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali	(art. 68)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Pari Opportunità	(art. 71)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali	(art.75)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario Comm.	(art. 44)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Istruttoria						
Scheda di legittimità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>		
Scheda fattibilità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>		
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	<input type="checkbox"/>	Non richiesta	<input checked="" type="checkbox"/>		

Approvato con Modifiche al titolo Modifiche al testo Drafting Sostanziali
 Proposta di risoluzione collegata

La funzionaria Riccarda Casini Il funzionario Francesco Dreoni Il direttore Maria Cecilia Tosetto

 **RICCARDA CASINI**
 21.11.2024 12:20:51
 GMT+02:00
 PEC: c...gionale@postacert.toscana.it
 www.consiglio.regione.toscana.it

 **DREONI FRANCESCO**
 21.11.2024 12:17:21
 GMT+02:00

 **MARIA CECILIA TOSETTO**
 Direzione Assistenza istituzionale
 50129 Firenze
 38 7269 – 7337 – 7223

Proposta di legge n. 272

Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale.
Modifiche alla l.r. 54/2009

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Oggetto

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Principi

Art. 5 - Trattamento dati personali

Art. 6 - Ruolo e compiti della Regione

Art. 7 - Presidio degli ambiti strategici dell'innovazione digitale in Toscana

Art. 8 - Intelligenza artificiale

Art. 9 - Governance dei dati

Art. 10 - Gestioni associate e unioni degli enti locali

Art. 11 - Raccordi istituzionali

Art. 12 - Valorizzazione delle autonomie funzionali

Art. 13 - Razionalizzazione dei software per la **pubblica amministrazione**

Art. 14 - Agenda digitale della Toscana (**ADT**)

Art. 15 - Strumenti di attuazione **dell'ADT**

Art. 16 - **Computer security incident response team della Toscana (CSIRT Toscana)**

CAPO II - Rete telematica della Regione Toscana, governance e strumenti dell'innovazione digitale

Art. 17 - Rete telematica regionale Toscana (**RTRT**)

Art. 18 - Organizzazione e funzioni della RTRT. Commissione statistica regionale

Art. 19 - Consorzio Metis

Art. 20 - Rapporti con il Consorzio Metis

CAPO III - Sistema informativo regionale

Art. 21 - Sistema informativo regionale (**SIR**)

Art. 22 - Organizzazione del SIR

CAPO IV - Disposizioni attuative e strumenti di innovazione

Art. 23 - Amministrazione digitale in Toscana

Art. 24 - Convenzioni e centri di competenza

Art. 25 - Regulatory sandboxes

CAPO V - Istituzione del sistema statistico regionale. Modifiche alla l.r. 54/2009

Art. 26 - Modifica del titolo della l.r. 54/2009

Art. 27 - Modifiche al preambolo della l.r. 54/2009

Art. 28 - **Ordinamento del sistema statistico regionale. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 54/2009**

Art. 29 - **Organizzazione dell'attività statistica della Regione Toscana.** Sostituzione dell'articolo 31 della l.r. 54/2009

Art. 30 - **Obbligo di fornire dati statistici.** Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 54/2009

CAPO VI - Disposizioni finali

Art. 31 - Abrogazioni

Art. 32 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera r), **comma terzo e quarto** della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettera z) e l'articolo 62 dello **Statuto**;

Visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che abroga il regolamento (UE) 2013/526 (regolamento sulla cybersicurezza);

Visto il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale;

Visto il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati);

Vista la direttiva 2022/2555/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 sulle misure per un livello comune elevato di cybersicurezza in tutta l'Unione (c.d. direttiva NIS 2), che definisce la strategia cyber dell'Unione europea, predisponendo adeguate risposte coordinate e innovative da parte di tutti gli stati membri per garantire la continuità dei servizi digitali in caso di incidenti di sicurezza;

Vista la decisione 2022/2481/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030, **finalizzato** a conseguire una serie di obiettivi digitali vincolanti, nei settori delle competenze digitali, delle infrastrutture digitali, della digitalizzazione delle imprese, della digitalizzazione dei servizi pubblici;

Vista la direttiva 2022/2557/UE del **Parlamento europeo e del Consiglio** del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2024/1689 **del** Parlamento europeo e del Consiglio **del 13 giugno 2024** (AI Act) che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), e in particolare la definizione di cui all'articolo 3 (sistema di intelligenza artificiale);

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 19 aprile 2016, **n. 179** (Piano d'azione dell'UE per l'e-Government 2016-2020. Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione);

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni del 21 aprile 2021, **n. 205** (Promuovere un approccio europeo all'intelligenza artificiale);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Visto il decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziarie), **convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;**

Vista la legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), **in particolare l'articolo 1, comma 402;**

Visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) **in particolare l'articolo 26, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;**

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici);

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009 n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19 (Disposizioni in materia di dati aperti e il loro riutilizzo);

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 settembre 2024;

Considerato quanto segue:

per quanto concerne il Capo I:

1. La comunicazione della Commissione europea n. 179 del 19 aprile 2016 ha fissato i principi di base cui ispirare l'azione per l'e-government, e in particolare il libero accesso ai dati ed ai servizi delle amministrazioni pubbliche, propedeutici ad un effettivo coinvolgimento delle parti interessate nel processo decisionale, nonché la interoperabilità delle varie banche dati delle **pubbliche amministrazioni** da intendersi come la capacità delle singole componenti del sistema **pubblica amministrazione** di interagire e dialogare in forma automatica, scambiando informazioni e condividendo risorse, affinché vengano erogati “servizi pubblici end-to-end senza frontiere il più possibile personalizzati ed intuitivi a tutti i cittadini e a tutte le imprese **dell'Unione europea (UE)**”;
2. L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) costituisce una leva essenziale per la semplificazione e la riorganizzazione dei procedimenti amministrativi, promuovendo un maggiore coordinamento delle competenze;
3. Lo Stato opera per la digitalizzazione dei processi amministrativi e l'uso delle tecnologie digitali nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione mediante il d.lgs. 85/2005 e semplifica le comunicazioni fra pubbliche amministrazioni e i cittadini con il servizio di notifiche digitali di cui all'articolo 26 del d.l. 76/2020 **convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120**;
4. La diffusione delle TIC è funzionale alla realizzazione del modello di **open government**, in base al quale l'esercizio del potere pubblico si ispira a totale apertura e trasparenza, favorendo la massima partecipazione dei cittadini e garantendo al tempo stesso maggiori margini di controllo sul risultato finale, sull'operato della pubblica amministrazione e la collaborazione interistituzionale quale volano di efficienza dell'azione complessiva dell'amministrazione;
5. La presente legge è in linea con l'articolo 14 del d.lgs. 82/2005 sui rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali, promuovendo intese e gli accordi, adottando, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e nazionale, realizzando un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso;
6. La **l.r. 1/2004** ha individuato principi e criteri guida per lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, per la valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico e per la promozione dell'interoperabilità tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale al fine di favorire l'interazione e la cooperazione, e previsto l'istituzione di una Rete telematica regionale Toscana (RTRT) quale forma stabile di coordinamento delle autonomie locali e di cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati;
7. La **l.r. 54/2009** ha valorizzato il patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza, diffusione della conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio e disciplinato la diffusione di dati pubblici, di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, ambientale e il riutilizzo degli stessi nel rispetto della normativa, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, al diritto d'autore e alle ulteriori norme che pongono limitazioni o esclusioni all'apertura e al riutilizzo dei dati;
8. La **l.r. 40/2009** ha realizzato una significativa semplificazione amministrativa e trasparenza nei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, individuando nello sportello unico delle attività produttive (SUAP) l'interlocutore privilegiato per le imprese prevedendo un sito istituzionale regionale idoneo a fornire informazioni semplici e trasparenti in ordine alle possibilità di insediamento di attività produttive sul territorio e ai relativi procedimenti amministrativi;

9. È necessario unificare in un unico atto normativo la l.r. 1/2004 e le parti ad essa collegate della l.r. 54/2009, al fine di razionalizzarle e renderle organiche garantendo un adeguamento al contesto normativo, alle mutate esigenze dei cittadini e delle imprese e alla conseguente necessità di innovazione a sostegno della competitività e della trasformazione digitale per una pubblica amministrazione più accessibile ed efficiente, anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche che assicurino l'interoperabilità dei sistemi informativi e più in generale tramite la riorganizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e la loro digitalizzazione;
10. È necessario rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, riducendo il divario digitale all'accesso effettivo ai servizi ed alle tecnologie dell'informazione, per coloro che per ragioni di disabilità, disagio economico e sociale, diversità culturale, localizzazione territoriale, ne risultano esclusi;
11. È necessario definire le modalità di azione della Regione per promuovere un costante potenziamento della sicurezza dei dati e dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni toscane nonché per il presidio degli ambiti strategici, in attuazione della normativa europea e nazionale;
12. È necessario che la Regione, nel quadro della normativa europea di attuazione e di riferimento, persegua i seguenti obiettivi:
 - a) effettivo esercizio dei diritti alla cittadinanza digitale, al fine di favorire la fruizione, anche in termini di inclusione, dei servizi resi ai cittadini e alle imprese dalla pubblica amministrazione, nonché la partecipazione responsabile alle attività sociali e civiche della collettività;
 - b) realizzazione personale e professionale dei cittadini tramite la formazione e l'aggiornamento sulle tecnologie digitali;
 - c) promozione delle forme di cittadinanza attiva e partecipativa in attuazione delle disposizioni della normativa regionale in materia;
 - d) progressiva eliminazione del divario digitale rimuovendo gli eventuali ostacoli alla fruizione dei servizi digitali in condizioni di pari opportunità e senza discriminazioni su tutto il territorio regionale;
 - e) attuazione dell'amministrazione digitale in Toscana e della interoperabilità dei diversi sistemi informativi nell'ambito del Sistema informativo regionale (SIR), secondo il principio di adeguatezza dei diversi livelli istituzionali e territoriali, nel rispetto delle loro competenze;
 - f) sviluppo di servizi digitali rispettoso dei principi di accessibilità, elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, chiarezza di linguaggio e semplicità di consultazione, per garantire la partecipazione e l'accesso ai sistemi informativi da parte di tutti i soggetti interessati ed alle persone con disabilità;
 - g) resilienza, capacità operativa di prevenzione, dissuasione e risposta ad attacchi e incidenti informatici, cooperazione fra le autorità nazionali deputate alla cybersicurezza e gli enti pubblici e privati del territorio toscano, garantendo al contempo la protezione del cyberspazio afferente alle realtà toscane e la protezione dei dati personali in linea con la realizzazione

degli obiettivi delle Strategie Cloud europea e italiana e delle Strategie Cybersicurezza europea e italiana;

- h) semplicità e unitarietà dell'azione della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini, le imprese e le istituzioni;
 - i) riuso di software tra pubbliche amministrazioni e rimozione di barriere derivanti dall'utilizzo di formati non standardizzati nella realizzazione di programmi e piattaforme, promuovendo adozione di tecnologie cloud e la fruizione in modalità "a servizi" al fine di incentivare la competitività e la trasparenza del mercato;
 - l) promozione della fruizione e riutilizzo dei dati e dell'accesso ai documenti informatici che costituiscono il patrimonio informativo regionale, da parte delle amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati, alle condizioni fissate dall'ordinamento e senza oneri per gli utilizzatori, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive;
 - m) promozione, coerentemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030, della sostenibilità digitale nei progetti di trasformazione digitale che possano avere un impatto significativo sull'ambiente, sull'economia, sulla salute, sulla società e sui diritti umani;
13. È opportuno consolidare l'opera, intrapresa dalla Regione a partire dalla l.r. 19/2015, di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza e diffusione della conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio, e di disciplina della diffusione di dati pubblici di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico ambientale, in conformità con la normativa europea e nazionale in materia di dati di apertura e riutilizzo dei dati, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, al diritto d'autore, alle particolari norme che pongono limitazioni ed esclusioni.

Per quanto concerne il Capo II:

14. È opportuno individuare nel Consorzio Metis, soggetto in-house già esistente e operante sia per Regione Toscana che per il servizio sanitario regionale (**SSR**), in ambiti che includono l'innovazione digitale e la transizione digitale, il punto di riferimento operativo per coadiuvare la Regione Toscana, il SSR ed in prospettiva tutto il territorio toscano nel presidio degli ambiti strategici nonché come possibile soggetto di riferimento a disposizione di Regione e del territorio al fine di garantire un presidio strutturato e costante nella transizione digitale della Toscana, in raccordo costante con le strutture regionali che ne forniscono gli indirizzi per quanto di competenza;
15. È necessario confermare, rafforzare e rinnovare la comunità di enti afferenti alla **RTRT**, riprendendone gli elementi costituenti definiti con l.r. 1/2004, raccordandola maggiormente con l'Agenda digitale della Regione Toscana (**ADT**), nonché inserendo il Consorzio Metis fra i soggetti operanti nell'ambito della direzione tecnico operativa di RTRT;

Approva la presente legge

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
 - a) alla Regione e agli enti dipendenti di cui all'articolo 50 dello Statuto, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale;
 - b) agli enti di diritto privato controllati dalla Regione;
 - c) alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale (**SSR**);
2. La presente legge, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modalità organizzative di ciascuno, si applica inoltre agli enti locali della Toscana e ai loro enti e organismi dipendenti o strumentali, agli organismi privati comunque denominati, da essi controllati nonché a ogni altro soggetto pubblico e privato che usufruisca dei servizi digitali offerti dalla Regione previa stipula di una convenzione.

Articolo 2 Oggetto

1. La presente legge disciplina:
 - a) le modalità di attuazione del processo di trasformazione digitale sul territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione istituzionale, al fine di garantire la semplificazione e la trasparenza dei processi amministrativi e garantire a cittadini e imprese servizi digitali efficienti ed accessibili;
 - b) la Rete telematica **regionale** Toscana (RTRT) quale forma stabile di coordinamento della transizione digitale della comunità delle autonomie locali e dei relativi sistemi informativi regionali e di cooperazione degli stessi con altri soggetti, pubblici e privati nelle materie di cui alla presente legge, secondo le modalità previste al capo II;
 - c) il Sistema informativo **regionale** (SIR) di cui al capo III e i servizi digitali messi a disposizione dalla Regione.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, incluse le definizioni, si applicano le disposizioni normative, primarie e secondarie regionali, nazionali e dell'Unione europea (**UE**).

Articolo 3 Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si intende per:
 - a) **centri di facilitazione digitale**: spazi attivati in collaborazione fra la Regione, gli enti locali ed altri soggetti del Terzo settore, costituiti su tutto il territorio regionale al fine di ridurre la percentuale di popolazione a rischio di esclusione digitale (digital divide) e fornire ai cittadini supporto e formazione per l'utilizzo dei servizi digitali della pubblica amministrazione e del settore privato;

- b) **infrastruttura di rete regionale**: insieme di collegamenti dei sistemi, degli apparati e dei servizi che garantiscono la connettività, la sicurezza, la cooperazione applicativa, anche in relazione al sistema pubblico di connettività, le comunicazioni, l'identificazione e l'accesso fra i sistemi informativi e dei soggetti aderenti e utilizzatori di tale infrastruttura;
- c) **agenda digitale della Toscana (ADT)**: documento con il quale la Regione definisce azioni atte a promuovere l'economia digitale nel proprio territorio;
- d) **cittadinanza digitale**: insieme di diritti e doveri che ha lo scopo di semplificare il rapporto tra pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese consentendogli di partecipare alla vita sociale attraverso mezzi e strumenti digitali;
- e) **sportello digitale unico**: strumento per un facile accesso dei cittadini e delle imprese europee a informazioni di alta qualità e procedure online efficienti basate sul principio "once only";
- f) **governance dei dati**: insieme di processi, ruoli, linee di condotta, standard e indicatori finalizzato a garantire un uso efficace ed efficiente delle informazioni, che permetta di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso la definizione di processi e responsabilità che assicurano la qualità e la sicurezza dei dati impiegati all'interno di un'organizzazione aziendale o di una pubblica amministrazione, e l'individuazione di soggetti chiamati a intraprendere determinate azioni, i dati coinvolti, le modalità di svolgimento e i profili di responsabilità;
- g) **sistema informativo regionale (SIR)**: l'insieme di servizi digitali e basi di dati che costituiscono il patrimonio informativo della Regione, degli enti dipendenti e delle agenzie a supporto delle funzioni di governo e amministrazione, senza pregiudizio delle competenze di ciascun soggetto nel trattamento dei propri dati;
- h) **lock-in tecnologico**: fenomeno per il quale gli utenti sono resi dipendenti da un prodotto o servizio digitale specifico, rendendo difficile il passaggio a un'alternativa, con ricadute negative in termini di ostacolo significativo all'innovazione e alla libertà digitale;
- i) **infrastrutture digitali e datacenter**: infrastrutture digitali e datacenter gestite da Regione Toscana che implementano tecnologie cloud e rispondono ai criteri di sicurezza definiti dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e costituiscono articolazione territoriale del sistema pubblico di connettività;
- m) **sistema di intelligenza artificiale (sistema IA)**: ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del **13 giugno 2024** (AI Act) il software sviluppato con una o più tecniche e approcci elencati nell'allegato I al regolamento e in grado, per un dato insieme di obiettivi definiti dall'uomo, di generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono.

Articolo 4 Principi

1. Nel perseguimento delle finalità della presente legge la Regione e i soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, operano conformandosi agli obiettivi indicati nel preambolo ed ai seguenti principi e criteri guida:

- a) sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico, da perseguire secondo i modelli di cooperazione istituzionale definiti nella presente legge, e promozione dell'interoperabilità tra tutte le pubbliche amministrazioni a livello territoriale per favorire l'interazione e la cooperazione, e per assicurare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione e salvaguardando l'autonoma potestà degli enti locali, il coordinamento informativo ed informatico dei dati tra le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale;
- b) valorizzazione delle aggregazioni di soggetti pubblici costituite su base tematica o territoriale, quali le unioni di comuni o le forme di esercizio associato delle gestioni, e dei raccordi con le articolazioni territoriali dell'amministrazione statale;
- c) utilizzo di standard informativi e documentali aperti negli scambi tra amministrazioni pubbliche e con riferimento ai dati da rendere pubblici;
- d) qualità dei dati in termini di correttezza, aggiornamento, completezza e coerenza, nonché di integrità degli stessi nella gestione telematica, anche mediante l'adozione di tecniche di crittazione e di adeguate misure di protezione;
- e) salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e dei servizi mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate;
- f) valorizzazione della interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di fornitori, di favorirne la possibilità di riuso, di ottimizzare le risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di trattamento dei dati;
- g) promozione della cittadinanza digitale favorendo la fruizione, anche in termini di inclusione, dei servizi resi ai cittadini e alle imprese dalla pubblica amministrazione;
- h) promozione della cultura e delle competenze digitali e dell'uso consapevole della rete e degli strumenti digitali, anche attraverso la valorizzazione di centri di facilitazione digitale e di contatto con i cittadini;
- i) promozione di misure, soluzioni tecnologiche, standard e pratiche di sviluppo che favoriscano l'inclusione sociale, garantendo l'accessibilità, con specifica attenzione alle diverse abilità e promuovendo l'usabilità dei sistemi informativi;
- l) incentivazione, qualificazione e coordinamento dei servizi di rete per uno sviluppo socio-economico equilibrato del territorio regionale.

Articolo 5

Trattamento di dati personali

1. La realizzazione di sistemi e servizi informativi pubblici per la trasformazione digitale e l'innovazione tecnologica e organizzativa costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento di dati personali da parte della Regione e degli altri enti del sistema regionale delle autonomie locali.

Articolo 6

Ruolo e compiti della Regione

1. Per il raggiungimento degli obiettivi della presente legge la Regione Toscana:

- a) promuove lo sviluppo della trasformazione digitale e della comunità di RTRT;
- b) determina le condizioni per assicurare la più ampia integrazione e interoperabilità dei sistemi digitali anche verso standard e piattaforme di interoperabilità di livello europeo e nazionale;
- c) assicura standard di qualità e adeguate modalità di monitoraggio per l'accessibilità e il trattamento dei dati necessari ad alimentare i servizi statistici ed informativi;
- d) recepisce le indicazioni europee e nazionali circa le infrastrutture critiche da proteggere per l'erogazione e la corretta fruizione dei servizi pubblici da parte della popolazione regionale;
- e) promuove forme di coinvolgimento di cittadini, imprese, professionisti che utilizzano i servizi digitali erogati nel miglioramento continuo e nella semplificazione di interfacce, servizi e processi;
- f) definisce le metodologie di progettazione, organizzazione e sviluppo di sistemi informativi idonei a supportare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni al fine di sviluppare l'integrazione dei servizi;
- g) coordina lo sviluppo di infrastrutture telematiche diffuse sul territorio toscano con infrastrutture di calcolo e piattaforme tecnologiche idonee all'erogazione multicanale dei servizi in rete, alla gestione dell'identità digitale, alla cooperazione applicativa e all'interoperabilità, anche in una logica di condivisione delle infrastrutture tra gli enti toscani per garantire un costante contenimento della spesa complessiva;
- h) mette a disposizione e gestisce, anche tramite il Consorzio Metis di cui all'articolo 19, infrastrutture e piattaforme di erogazione di servizi digitali e di fruizione di strati informativi, anche interconnesse a sistemi e piattaforme di livello europeo e nazionale secondo standard tecnologici definiti dalle competenti autorità europee e nazionali;
- i) promuove regole di progettazione e utilizzo consapevole dei sistemi di intelligenza artificiale affidabili e sicuri soprattutto nell'esercizio delle funzioni amministrative, tenendo conto in particolar modo dei principi di trasparenza, umanità e responsabilità, in accordo con la normativa dell'UE e statale, ed in collaborazione con le Autorità nazionali di riferimento;
- l) promuove la realizzazione degli obiettivi della transizione ecologica attraverso la più efficiente e sostenibile organizzazione ed erogazione dei servizi digitali regionali;
- m) incentiva la formazione di competenze specifiche in ambito digitale;
- n) si raccorda con gli enti locali della Toscana e le loro società in house e partecipate operanti nel settore, nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) promuovendo la valorizzazione di esperienze esistenti, nuove forme di accordo con gli enti nazionali e gli operatori deputati alla diffusione della connettività sul territorio, al fine di incrementare i servizi digitali, diffondere e ottimizzare il livello di copertura del territorio regionale con connettività fissa e mobile a banda ultra-larga sia per sedi pubbliche che private;

- o) può adottare le misure di sicurezza ritenute idonee in rapporto con analisi del rischio, con le buone pratiche indicate dall'ACN e con il framework e gli standard di sicurezza europei e nazionali che abbiano impatto sulle infrastrutture digitali tra i quali i data center e i sistemi di cloud gestiti da Regione Toscana, sul SIR, o su sistemi di protezione della infrastruttura di rete regionale.
- p) nell'acquisizione di programmi informatici adotta in via preferenziale software con codice a sorgente aperto, promuove il riuso e l'erogazione dei programmi in modalità cloud, al fine di assicurare maggiore economicità alle attività della pubblica amministrazione e favorire al tempo stesso la concorrenza nel mercato delle soluzioni informatiche, riducendo il lock-in tecnologico;
- q) promuove la semplificazione e standardizzazione dei procedimenti mediante il tavolo tecnico regionale **dello Sportello unico attività produttive (SUAP)** di cui alla deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2011, n. 129 (**Modalità di organizzazione e gestione della banca dati regionale SUAP e regole tecniche per la codificazione dei procedimenti in materia di SUAP telematico in attuazione degli articoli 37 comma 4, 42 comma 7 e 45 comma 3 della l.r. 40/2009**);
- r) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e il coordinamento della Infrastruttura di rete regionale, per garantire omogeneità nei processi e standardizzazione dell'offerta di servizi integrati;
- s) incentivazione, promozione e protezione dei nomi a dominio riferiti agli enti e al territorio regionale.

Articolo 7

Presidio degli ambiti strategici dell'innovazione digitale in Toscana

1. La Regione identifica come strategici i seguenti ambiti per il presidio della transizione digitale in Toscana, per la corretta evoluzione, il coordinamento e la gestione dei servizi digitali alla popolazione, alle imprese ed agli enti, per la protezione dei dati e dei sistemi informativi:
 - a) la cybersicurezza della infrastruttura di rete regionale;
 - b) infrastrutture digitali e datacenter gestiti da Regione Toscana, anche al fine di assicurare una adeguata migrazione degli applicativi ad architetture cloud integrate e interoperabili con le stesse;
 - c) le reti di telecomunicazioni per la popolazione, le imprese, gli enti pubblici;
 - d) la rete regionale dei responsabili transizione digitale delle pubbliche amministrazioni toscane aderenti alla RTRT, previsti dall'articolo 17 del **decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)**, anche in forma associata;
 - e) il coordinamento efficace delle iniziative regionali che promuovono la crescita delle competenze digitali nella popolazione;
 - f) le tecnologie basate sull'intelligenza artificiale.
2. La Regione, in relazione agli ambiti strategici di cui al comma 1 coordina le politiche e le azioni per:

- a) la cybersicurezza dell'infrastruttura di datacenter in gestione da parte di Regione Toscana e della infrastruttura di rete regionale;
 - b) la governance, il presidio costante, il mantenimento e lo sviluppo di un centro di competenza ed operativo regionale in tema di sicurezza informatica in relazione con l'ACN, CSIRT Italia, la Polizia postale e le altre organizzazioni deputate al mantenimento in sicurezza dello spazio cibernetico, nonché in raccordo con le università e gli enti di ricerca aventi sede in Toscana;
 - c) la governance e il presidio delle infrastrutture digitali e datacenter in coerenza con la Strategia Cloud Europea e Nazionale, perseguendo un incremento continuo dei livelli di sicurezza, resilienza e protezione di tale infrastruttura;
 - d) il presidio costante, l'incremento continuo e il monitoraggio del livello di copertura, di qualità del servizio e di affidabilità delle reti di telecomunicazioni in Toscana, in relazione agli organismi competenti a livello nazionale e agli operatori di telecomunicazioni del mercato, e promuovendo il continuo miglioramento nella realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, al fine di garantire ai territori delle aree interne le stesse condizioni di sviluppo socio-economico dei grandi centri abitati grazie alla disponibilità di infrastrutture di telecomunicazioni, pubbliche e private, adeguate allo stato dell'arte delle tecnologie digitali;
 - e) il coordinamento, l'aggiornamento continuo e il supporto alla rete dei Responsabili della transizione digitale degli enti aderenti alla RTRT, affinché possano diventare propulsori all'interno dei propri enti di una efficace e sicura transizione digitale dei relativi servizi e processi;
 - f) il coordinamento in forme strutturate e stabili di centri di facilitazione digitale sul territorio toscano, al fine di permettere a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle categorie più colpite dal divario digitale, di fruire efficacemente, con continuità e con le necessarie competenze digitali, dei servizi pubblici offerti in modalità telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti che erogano servizi pubblici;
 - g) lo sviluppo delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, perseguendo i principi definiti dalla normativa europea, nazionale nelle modalità e per le finalità di cui all'articolo 8.
3. Il presidio degli ambiti strategici di cui al comma 1 è rilevante per lo sviluppo coordinato della transizione digitale nel territorio toscano. La competente direzione regionale coordina il presidio di tali ambiti anche attraverso il supporto operativo del Consorzio Metis di cui all'articolo 19, al fine di garantire una completa governance pubblica strutturata, stabile, duratura delle tematiche di cui al comma 1, al servizio di tutti gli enti aderenti al Consorzio.
4. La Regione promuove e supporta la protezione informatica delle infrastrutture e piattaforme digitali afferenti al SIR, in attuazione di quanto previsto al comma 2.

Articolo 8 Intelligenza artificiale

1. La Regione, nel rispetto dell'ordinamento europeo e nazionale, tenendo conto in particolar modo dei principi di trasparenza, etica, non discriminazione, equità, responsabilità, accessibilità, inclusività, coinvolgimento delle persone e protezione dei dati personali, in accordo con la normativa di settore:
 - a) promuove la formazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per gestire e applicare l'intelligenza artificiale in modo efficace nell'ambito dei servizi erogati e del supporto ai processi decisionali e operativi dell'amministrazione;
 - b) recepisce le indicazioni dalla normativa europea e nazionale circa i rischi associati all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale nei vari ambiti e per le diverse finalità in modo da assicurare che non violino i diritti fondamentali della persona, rendere conto delle decisioni adottate e dei servizi erogati con il supporto di tecnologie di intelligenza artificiale, fornire informazioni adeguate agli utenti interessati;
 - c) disciplina contesti strutturati e controllati di sperimentazione al fine di testare nuovi approcci e nuove tecnologie tramite l'adozione di opportune misure di salvaguardia dei dati e di valutazione dei rischi e dei risultati connessi con l'adozione a regime delle soluzioni sperimentate;
 - d) tiene conto degli impatti ambientali ed energetici legati all'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale, nonché del rischio di lock-in tecnologico.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le possibili modalità di adozione di tecnologie e sistemi di intelligenza artificiale e il relativo impiego per i servizi amministrativi della Regione, avvalendosi dei centri di competenza di cui all'articolo 24 e delle competenze di università e gli enti di ricerca aventi sede in Toscana, fornendo anche un supporto di indirizzo al territorio toscano.

Articolo 9 Governance dei dati

1. La Regione promuove azioni di sviluppo di competenze e di tecnologie di elaborazione dati al fine di migliorare le decisioni, il monitoraggio ed il governo del territorio e delle azioni della pubblica amministrazione in Toscana;
2. La governance dei dati si esplica per il tramite di indirizzi operativi e linee guida da adottarsi con deliberazione della Giunta, e per mezzo di un ecosistema di basamenti informativi esposti in modalità "as a service" ossia erogati da piattaforme regionali in tecnologia cloud, nel rispetto dei principi di sicurezza informatica e tutela dei dati personali, nonché dell'uso dell'intelligenza artificiale secondo i principi di cui all'articolo 7. La governance dei dati territoriali e relativi servizi dati è disciplinata dagli articoli da 54 bis a 56 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e relativo regolamento attuativo del Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio.
3. Le basi di dati regionali e gli applicativi che le utilizzano, individuati nel modo previsto dall'articolo 24 quater, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), includono altresì le banche dati territoriali di cui all'articolo 59 del d.lgs. 82/2005 e alla **legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)**.

4. La Regione promuove intese istituzionali con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali per l'integrazione nel SIR e nei sistemi informativi degli enti aderenti a RTRT dei flussi informativi a scala nazionale e per l'utilizzo dei dati su scala regionale.
5. La Regione interviene con progetti mirati all'accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, all'eliminazione di duplicazioni e ridondanze, nonché allo sviluppo di servizi e sistemi informativi integrati. A tal fine promuove intese istituzionali con gli enti locali e con altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedano ruoli specifici, modalità di gestione dei sistemi e dei flussi informativi, modalità di fruizione delle informazioni.

Articolo 10

Gestioni associate e **unioni degli enti locali**

1. La Regione promuove le gestioni associate degli enti locali, sia attivate dalle **unioni di comuni** che tramite convenzione fra enti o in altre forme previste dalle norme, finalizzate a:
 - a) gestione comune delle funzioni di programmazione e coordinamento della transizione digitale;
 - b) gestione comune delle componenti strategiche per la trasformazione digitale e delle componenti tecnologiche fra quelle definite nel piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, emesso dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) come stabilito dall'articolo 14 bis, comma 2, lettera b) del d.lgs. 82/2005, individuate con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 11

Raccordi istituzionali

1. Nel perseguimento degli obiettivi definiti nel preambolo, la Regione Toscana coordina i propri interventi con quelli dell'Unione europea, dello Stato, delle altre regioni e degli enti locali, mediante la partecipazione al sistema delle conferenze o nelle rispettive sedi istituzionali, anche al fine di implementare azioni e interventi necessari per lo sviluppo e dell'ADT.
2. Per promuovere la più ampia collaborazione e cooperazione degli enti pubblici e delle imprese del territorio toscano la Regione definisce le modalità di collaborazione e integrazione con gli enti locali, anche attraverso la realizzazione in ambito regionale di progetti nazionali e sovranazionali.
3. Per realizzare le sinergie di cui al comma 2, la Regione:
 - a) può supportare lo sviluppo e l'interconnessione di infrastrutture e reti strumentali, organizzative e operative e lo sviluppo integrato di servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione, anche attraverso la collaborazione con tutte le amministrazioni periferiche dello Stato, i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul territorio;
 - b) promuove il conseguimento di interessi pubblici e di obiettivi comuni;
 - c) promuove la collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e le società in house e partecipate del territorio toscano negli ambiti della transizione digitale, nonché, nel

perseguimento degli interessi pubblici, con associazioni, **università** e gli enti di ricerca aventi sede in Toscana, per garantire il costante miglioramento dei servizi;

d) sviluppa progetti di innovazione tecnologica sul territorio regionale, anche attraverso la collaborazione tra gli enti del territorio e in raccordo alle iniziative interregionali, nazionali ed europee e con l'obiettivo di evitare situazioni di divario tecnologico territoriale;

e) pianifica le azioni e gli interventi, anche promuovendo e coordinando l'utilizzo di fondi statali ed europei per lo sviluppo di progetti riguardanti l'amministrazione digitale e la garanzia dei diritti di cittadinanza digitale.

4. La competente **d**irezione della Giunta regionale svolge attività di divulgazione e assistenza e formazione, anche attraverso il Consorzio Metis di cui all'articolo 19, al fine di favorire la crescita di competenze in materia di protezione dei dati personali e sicurezza nell'utilizzo dei servizi digitali negli enti territoriali che ne facciano richiesta e di sostenere, anche nei rapporti con le autorità nazionali competenti in materia di cybersicurezza, **privacy** e digitalizzazione, forme di collaborazione interistituzionale su questioni di rilevanza regionale.

Articolo 12

Valorizzazione delle autonomie funzionali

1. La Regione può promuovere forme di collaborazione scientifica con le **università** e gli enti di ricerca aventi sede in Toscana, per garantire il costante miglioramento dei servizi, colmare i divari digitali, rendere le infrastrutture materiali e immateriali sempre più sicure.

2. La Regione può prevedere il coinvolgimento delle categorie professionali, delle associazioni economiche e sociali e di utenti attive negli ambiti di competenza, anche attraverso gruppi di studio e lavoro con funzioni di supporto tecnico e scientifico. Ai gruppi di studio e lavoro possono anche partecipare, con le modalità stabilite nei loro atti di organizzazione, rappresentanti di **università** e gli enti di ricerca aventi sede in Toscana.

3. I gruppi di studio e di lavoro di cui al comma 2 sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale. La partecipazione ai gruppi di lavoro è a titolo gratuito.

Articolo 13

Razionalizzazione dell'uso dei software per la **pubblica amministrazione**

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. 82/2005, al fine di favorire la sostenibilità dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa ed operativa delle pubbliche amministrazioni, promuove il riuso dei programmi informatici di cui le stesse abbiano la disponibilità.

2. La Regione promuove altresì l'adozione di tecnologie e soluzioni basate su cloud computing.

Articolo 14

Agenda **d**igitale della Toscana (ADT)

1. La Giunta regionale approva l'**ADT**.

2. La Regione definisce, di norma nell'ambito del **p**rogramma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di

programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), gli indirizzi, gli obiettivi, le linee guida, le strategie tecniche e le tipologie di intervento in tema di promozione e sviluppo dell'ADT al fine di garantire i diritti di cittadinanza digitale, coordinare le azioni per la crescita digitale della Regione e dare impulso all'amministrazione digitale.

3. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, definisce gli obiettivi specifici, le scadenze principali, le misure organizzative di supporto, gli indicatori chiave di prestazione (KPI) le altre iniziative necessarie per l'attuazione degli interventi e i benefici attesi.
4. All'ADT possono riferirsi, nei propri atti di indirizzo in tema di trasformazione digitale, i soggetti di cui all'articolo 17, comma 2.
5. Per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei rispettivi ambiti di autonomia, gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale attraverso la partecipazione alle attività e ai progetti condivisi nell'ambito di RTRT nonché attraverso eventuali strumenti negoziali di attuazione.
6. L'ADT recepisce l'indice delle attività statistiche regionali, come componente specializzata delle attività di RTRT, elaborato dalla Commissione statistica regionale.
7. L'ADT definisce gli indirizzi operativi e le linee d'azione da porre in essere per dare concreta attuazione a livello regionale alla strategia nazionale per la cybersicurezza secondo quanto indicato dalla disciplina nazionale ed europea.

Articolo 15

Strumenti di attuazione dell'ADT

1. Le strategie indicate nell'ADT sono declinate in indicazioni operative, obiettivi e risultati attesi, riconducibili all'azione amministrativa della Regione.
2. Il documento di linee di indirizzo di RTRT, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), declina i contenuti dell'ADT sul territorio regionale, proponendone anche aggiornamenti.

Articolo 16

Computer security incident response team della Toscana (CSIRT Toscana)

1. Del Computer security incident response team della Toscana (CSIRT Toscana) istituito sulla base di un accordo stipulato tra la Regione Toscana e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in qualità di Autorità competente a livello nazionale in base alla **direttiva 2022/2555/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione (direttiva NIS 2)** fanno parte la Regione e le aziende e gli enti del SSR così come definito dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).
2. Il CSIRT Toscana, nei limiti di quanto definito dai propri atti costitutivi, esercita le seguenti competenze:
 - a) monitoraggio e analisi dei rischi e delle minacce cyber a livello regionale;

- b) emissione di preallarmi, allerte, annunci e la divulgazione di rilevanti informazioni agli operatori interessati;
 - c) ricezione di notifiche obbligatorie e volontarie di incidenti cyber, veicolandole laddove previsto alle autorità nazionali competenti, l'analisi degli incidenti e la definizione di modalità di intervento e risposta;
 - d) interventi in caso di incidente;
 - e) analisi dinamica dei rischi e degli incidenti;
 - f) sensibilizzazione situazionale verso la sicurezza e resilienza cyber;
 - g) partecipazione alla rete degli CSIRT italiani;
 - h) ogni altra funzione conferita dall'ACN;
 - i) ogni altro compito individuato con la deliberazione di cui al comma 4, in conformità alla normativa di settore.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, disciplina l'organizzazione e il governo dello CSIRT Toscana, nonché le modalità di adesione allo stesso.
 4. La Giunta attua quanto previsto al comma 2 anche tramite il Consorzio **Metis** di cui all'articolo 19, e con l'eventuale apporto scientifico-tecnico di università e enti di ricerca aventi sede in Toscana.

CAPO II

Rete telematica della Regione Toscana, governance e strumenti dell'innovazione digitale

Articolo 17

Rete telematica regionale Toscana (RTRT)

1. La **RTRT** è un modello organizzativo, comunità e forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali ed altri soggetti, fondato sul concetto della condivisione degli obiettivi, della cooperazione e della compartecipazione di infrastrutture digitali comuni, capace di produrre e sostenere processi di innovazione digitale. La RTRT è composta dalla Regione e dai seguenti soggetti:
 - a) gli enti, aziende, ed agenzie Regionali e altri organismi pubblici dipendenti, incluse le società in house della Regione;
 - b) gli enti e le aziende sanitarie pubbliche e gli enti e Aziende del servizio socio-sanitario regionale.
2. Partecipano alla RTRT, mediante convenzione di adesione alla rete, i seguenti enti toscani:
 - a) la città metropolitana di Firenze;

- b) le province;
 - c) i comuni singoli o associati e le **unioni** di comuni.
3. La Giunta regionale può prevedere forme particolari di partecipazione alla RTRT per i seguenti soggetti della Toscana:
- a) le **università** e gli enti di ricerca;
 - b) **previo accordo per** le amministrazioni periferiche dello Stato;
 - c) le società in house e le aziende di servizi pubblici locali;
 - d) le camere di commercio e le altre autonomie funzionali;
 - f) le categorie economiche, le libere professioni e le altre associazioni;
 - g) le società partecipate degli enti di cui ai commi 1 e 2 che si occupano di **tecnologie informatiche e telecomunicazioni**;
 - h) i soggetti del servizio socio-sanitario regionale.
4. La direzione tecnico-operativa di cui all'articolo 18 predispone le convenzioni di adesione alla RTRT e gli eventuali accordi attuativi su progetti specifici ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Convenzioni ed accordi definiscono l'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione e i soggetti di cui al comma 3 per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge.
5. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione di RTRT, costituenti servizio di interessi generale ai sensi dell'articolo 1, sono improntate a principi di organicità progettuale, efficienza operativa ed economica.

Articolo 18

Organizzazione e funzioni della RTRT. Commissione statistica regionale

1. Sono organi di RTRT:
- a) l'**assemblea**;
 - b) la **direzione tecnico-operativa (DTO)**;
 - c) la **segreteria**.
2. L'**assemblea** è presieduta dal Presidente della Giunta regionale Toscana o suo delegato ed è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti alla RTRT. L'Assemblea svolge i seguenti compiti:
- a) approva annualmente il **documento** di linee di indirizzo della RTRT che individua le esigenze comuni in termini di infrastrutture e servizi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dei soggetti della RTRT; il documento è recepito dalla Giunta regionale per l'aggiornamento dell'ADT di cui all'articolo 14;

- b) funzioni di indirizzo generale e proposta in relazione alle attività e ai progetti della stessa;
- c) può istituire presso la **direzione tecnico-operativa** un **osservatorio degli utenti**, al fine di favorire l'efficacia dei servizi digitali e promuovere la partecipazione dei cittadini;
- d) disciplina la propria organizzazione con atto approvato dalla maggioranza dei componenti.

3. La **direzione tecnico-operativa**:

- a) è presieduta dal **responsabile transizione digitale (RTD)** di Regione Toscana con compiti di coordinamento e di presentazione all'assemblea di RTRT del **documento di linee di indirizzo** della RTRT;
- b) è composta dai **responsabili tecnici** indicati dai soggetti che costituiscono RTRT e dal **responsabile tecnico** individuato dal Consorzio Metis. Per i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 comma 2 del d.lgs. 82/2005 il rappresentante tecnico coincide con il RTD;
- c) predispone il **documento di linee di indirizzo** della RTRT che è presentato all'assemblea di RTRT a cura del RTD della Regione;
- d) predispone lo schema di convenzione di cui all'articolo 17, comma 4;
- e) può istituire gruppi di lavoro, anche temporanei, in relazione a specifiche progettualità o argomenti di comune interesse. Ai gruppi di lavoro possono candidarsi a partecipare rappresentanti o referenti indicati dagli enti aderenti a RTRT.

4. La direzione presso cui opera il RTD della Regione assicura le funzioni di segreteria della RTRT con compiti di supporto tecnico e organizzativo anche mediante eventuale collaborazione dei soggetti pubblici della Rete ed eventuale comando di personale.

5. La Commissione statistica regionale è composta dai responsabili degli uffici di statistica scelti dall'assemblea che ne disciplina le funzioni, la composizione e l'organizzazione su proposta della DTO. La Commissione statistica:

- a) coordina il sistema statistico regionale e svolge le funzioni di raccordo, di orientamento e sviluppo degli interventi in materia statistica nell'ambito della Rete.
- b) predispone l'indice delle attività statistiche regionali, come componente specializzata del piano di attività annuale della Rete.

6. La partecipazione e le attività di cui al presente articolo sono svolte a titolo gratuito e senza oneri.

Articolo 19 Consorzio Metis

1. La Regione mantiene la partecipazione al Consorzio denominato "Metis" cui ha aderito ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018-2020) alle seguenti condizioni:

- a) totale ed esclusivo capitale pubblico;
- b) svolgimento anche in via non esclusiva di servizi strumentali agli enti consorziati nella materia di cui alla presente legge. Per le materie relative all'innovazione digitale, oggetto della presente legge ed afferenti al settore sanitario e della salute, l'ambito di attività del Consorzio è regolato dalla **l.r. 40/2005** per ciò che riguarda i rapporti con le Aziende sanitarie e all'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR).

2. La partecipazione da parte della Regione al Consorzio Metis è subordinata:

a) alla condizione che lo statuto:

- 1) preveda che la Regione eserciti il controllo sul Consorzio, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative, sulla base della definizione preventiva, d'intesa tra la Regione, gli enti pubblici e gli altri soggetti soci, degli indirizzi da imprimere all'azione del Consorzio nonché delle modalità di verifica dei risultati;
- 2) stabilisca le ulteriori modalità di controllo, da parte della Regione e degli altri soggetti aderenti, attribuite all'assemblea del Consorzio stesso;

b) alla condizione che l'oggetto del Consorzio **Metis** preveda:

- 1) gli ambiti strategici dell'innovazione digitale in Toscana di cui all'articolo 7, comma 1;
- 2) la sperimentazione di tecnologie innovative e relative applicazioni.

3. La Giunta regionale, effettuata la verifica delle condizioni di cui al comma 2, conferma la partecipazione al Consorzio Metis di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

4. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta e nel rispetto del d.lgs. 82/2005, può conferire al Consorzio **Metis** o trasferire ad esso beni o complessi o universalità di beni, sia mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria. Il decreto del Presidente della Giunta costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

Articolo 20 Rapporti con il Consorzio **Metis**

1. La Regione e gli enti che sono consorziati al Consorzio Metis regolano i rapporti con il Consorzio **Metis** tramite apposita **convenzione**.

CAPO III Sistema informativo regionale

Articolo 21 Sistema informativo regionale (**SIR**)

1. Il SIR è il sistema unitario del patrimonio informativo della Regione e degli enti dipendenti, finalizzato a garantire qualità e coerenza nella gestione, analisi dei dati e delle informazioni, degli obiettivi di interesse regionale, senza pregiudizio delle competenze di ciascun soggetto nel trattamento dei propri dati. Il SIR costituisce lo strumento di collaborazione, coordinamento e reciproca informazione con lo Stato, con le regioni e le province autonome, con gli enti pubblici nazionali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca, con le associazioni e gli altri soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico.
2. Il SIR è disciplinato dall'insieme delle regole tecniche europee, nazionali e regionali che garantiscono l'interoperabilità, confrontabilità e circolarità dei dati e delle informazioni all'interno e verso gli altri livelli istituzionali o territoriali, attraverso l'infrastruttura di rete regionale.
3. La direzione competente della Giunta regionale coordina il SIR con l'obiettivo di garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi e dei dati attraverso l'infrastruttura di rete regionale e la confrontabilità, l'aggiornamento e l'affidabilità dei dati e delle informazioni che lo costituiscono ed inoltre:
 - a) definisce gli standard di riferimento;
 - b) valorizza le risorse informative regionali;
 - c) garantisce lo sviluppo dei servizi per i cittadini e i soggetti economici in base a criteri di unificazione dei punti di accesso ai servizi e di semplificazione amministrativa e di trasparenza e controllo della spesa pubblica.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione opera affinché il SIR:
 - a) sia conformato per ottenere e utilizzare le informazioni determinanti per le funzioni di governo, programmazione, amministrazione e controllo della Regione e degli altri enti pubblici operanti sul territorio regionale nonché per le funzioni inerenti l'assolvimento degli obblighi di informazione verso lo Stato e gli enti ad esso collegati ai sensi della legislazione vigente;
 - b) valorizzi le risorse informative già esistenti sul territorio regionale e ne garantisca l'interoperabilità con i sistemi informativi statali.
5. Tra le funzioni inerenti l'assolvimento degli obblighi di informazione di cui al comma 4, lettera a) sono comprese quelle statistiche disciplinate dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale).

Articolo 22 Organizzazione del SIR

1. La Giunta regionale disciplina con proprio atto il funzionamento del SIR definendo:
 - a) il modello di governance, organizzativo, architettuale;
 - b) la ripartizione delle competenze fra le direzioni della Giunta regionale e gli altri soggetti che costituiscono il SIR.

2. Al fine di garantire il processo di attivazione e conduzione del SIR la Regione può promuovere attività formative per il personale anche nell'ambito di RTRT nell'ambito delle risorse previste per la formazione del personale regionale.
3. La Regione e gli enti dipendenti non implementano sistemi informativi ulteriori quando è possibile l'uso o l'ampliamento delle funzioni di quelli già esistenti nell'ambito del SIR.

CAPO IV

Disposizioni attuative e strumenti di innovazione

Articolo 23

Amministrazione digitale in Toscana

1. La competente direzione della Giunta regionale esercita le funzioni dirette all'attuazione della presente legge e allo svolgimento di attività di assistenza e supporto ai soggetti di cui all'articolo 1 in materia di amministrazione digitale ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni.

Articolo 24

Convenzioni e centri di competenza

1. La Giunta regionale può istituire, anche prevedendo forme di cofinanziamento, specifici centri di competenza regionali in collaborazione con soggetti pubblici o privati, con finalità di ricerca scientifica, innovazione tecnologica e trasferimento di conoscenze alla pubblica amministrazione.
2. I centri di competenza di cui al comma 1 perseguono altresì obiettivi di verifica metodologica, scientifica di metodi, modelli, soluzioni e piattaforme rispetto alla normativa europea, nazionale ed allo stato dell'arte della ricerca in materia.

Articolo 25

Regulatory sandboxes

1. Per Regulatory sandboxes si intendono quadri controllati istituiti da un'autorità competente che offre ai fornitori o potenziali fornitori di sistemi di Intelligenza artificiale (IA) la possibilità di sviluppare, addestrare, convalidare e provare, se del caso in condizioni reali, un sistema di IA innovativo, conformemente a un piano dello spazio di sperimentazione e per un periodo di tempo limitato sotto supervisione regolamentare.
2. Negli ambiti di propria competenza, nel rispetto delle competenze statali ed in raccordo con le competenti autorità nazionali, la Regione può implementare regulatory sandboxes come strumento di studio e sperimentazione di processi e tecnologie in ambiti particolarmente innovativi, tra i quali l'intelligenza artificiale e la cybersicurezza, laddove non vietato da norme europee o nazionali.
3. Con atto della Giunta regionale vengono approvate le linee guida per disciplinare i principi e le modalità di conduzione delle sperimentazioni di cui al comma 1.

CAPO V
Istituzione del sistema statistico regionale.
Modifiche alla l.r. 54/2009

Articolo 26
Modifica del titolo della l.r. 54/2009

1. Nel titolo della l.r. 54/2009 sono soppresse le parole: **“del sistema informativo e”** e le parole: **“Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”**.

Articolo 27
Modifiche al preambolo della l.r. 54/2009

1. Il preambolo della l.r. 54/2009 è così modificato:

a) nella parte visto:

- 1) il punto “Visto l’articolo 63, comma 2, dello Statuto regionale;” è sostituito dal seguente: “Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);”;
- 2) il punto “Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana")” è sostituito dal seguente: “Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400)”;
- 3) dopo il punto di cui al numero 2 della presente lettera è aggiunto il seguente punto: “Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE);
- 4) dopo il punto di cui al numero 3 della presente lettera è aggiunto il seguente punto: “Vista la legge regionale 2024 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009);”.

b) nella parte considerato:

- 1) sono abrogati i numeri da 1 a 12;
- 2) nel numero 13 le parole: **“coordinandosi con sistema informativo regionale”** sono sostituite dalle parole: **“coordinato con il sistema informativo regionale di cui alla l.r.....”**;

- 3) dopo il numero 13 è inserito il seguente 13 bis: “la legge specifica e dettaglia le funzioni dell’ufficio di statistica della Regione, nel rispetto ed in attuazione del d.lgs. 322/1989.”.

Articolo 28

Ordinamento del sistema statistico regionale

Modifiche all’articolo 28 della l.r. 54/2009

1. Nell’articolo 28, comma 2 della l.r. 54/2009 le parole: “al capo II della l.r. l.r. 1/2004” sono sostituite dalle seguenti: “alla legge regionale 2024 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009).”.

Articolo 29

Organizzazione dell’attività statistica della Regione Toscana

Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 54/2009

1. L’articolo 31 della l.r. 54/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 31

Organizzazione dell’attività statistica della Regione

1. Le funzioni dell’ufficio di statistica della Regione, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’**articolo** 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) sono esercitate dalla struttura individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
2. L’Ufficio di statistica è titolare delle attività statistiche ufficiali della Regione e, oltre alle funzioni di cui all’articolo 6, comma 1, del d.lgs. 322/1989:
 - a) garantisce la qualità dei processi statistici e ne valida i risultati;
 - b) garantisce gli adempimenti previsti dal **p**rogramma statistico nazionale (PSN);
 - c) predispone ed aggiorna il **p**rogramma statistico regionale (PSR);
 - d) assicura il rispetto delle norme e delle procedure del **s**istema statistico nazionale (Sistan);
 - e) cura i rapporti con l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), il raccordo con le istituzioni e le altre autorità statistiche a livello nazionale e il coordinamento con il livello interregionale;
 - f) promuove l'utilizzo degli archivi amministrativi per finalità statistiche e ne garantisce l'uso corretto a fini conoscitivi, di studio e di programmazione;
 - g) può accedere a tutte le banche dati dell'amministrazione regionale per le finalità statistiche previste dal PSR e dal PSN;
 - h) promuove le intese volte a consentire la partecipazione dei soggetti pubblici e privati al **s**istema statistico regionale di cui all’articolo 28;

- i) svolge funzioni di raccordo con il Sistema statistico regionale di cui all'articolo 28, promuovendo lo svolgimento di attività statistiche comuni, comprese la formazione, la condivisione di fonti e metodologie e il riuso di applicativi;
- l) coordina le attività statistiche ufficiali dell'amministrazione regionale, raccordandosi con le relative strutture organizzative;
- m) provvede all'applicazione di metodologie statistiche di campionamento a supporto del sistema dei controlli di competenza regionale e a supporto delle funzioni di audit;
- n) realizza indagini statistiche rilevanti per le esigenze conoscitive dell'amministrazione regionale qualora i dati di interesse non siano disponibili presso il Sistan;**
- o) esercita le azioni idonee a ottenere e trattare in modo disaggregato per genere, ove possibile, i dati contenuti nei registri, indagini statistiche o altri sistemi informativi disciplinati dalla presente legge;
- p) approfondisce e studia i risultati delle rilevazioni previste nel PSN e PSR, anche in collaborazione con l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e con le università toscane;
- q) pubblica e diffonde le informazioni statistiche prodotte dalla Regione;
- r) partecipa alla definizione e allo sviluppo del sistema informativo regionale e dei vari osservatori regionali.

3. La Giunta regionale approva il PSR ed i relativi aggiornamenti. Il PSR:

- a) pianifica le attività statistiche ufficiali della Regione;
- b) è predisposto con cadenza triennale, ed è aggiornato annualmente;
- c) identifica le attività statistiche obbligatorie per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 33.

4. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il dirigente preposto all'Ufficio di statistica regionale agisce in qualità di delegato del titolare per il trattamento dei dati personali per gli scopi statistici previsti nel PSR.”.

Articolo 30

Obbligo di fornire dati statistici

Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 54/2009

1. L'articolo 33 della l.r. 54/2009 è sostituito dal seguente:

“Articolo 33

Obbligo di fornire i dati statistici

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 del d.lgs. 322/1989, le pubbliche amministrazioni, gli enti ed organismi pubblici e privati, nonché le persone fisiche, devono fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni inerenti:
 - a) le informazioni statistiche ufficiali, delle rilevazioni, dei progetti e delle elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al sistema statistico regionale (SISTAR);
 - b) le priorità in relazione alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare a livello regionale, nonché le specifiche risorse finanziarie da destinare alle medesime”.
2. Nel quadro della normativa vigente, la Giunta regionale disciplina la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 tra i diversi soggetti adottando in via generale modalità telematiche di trasmissione, secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. Per le statistiche di cui al comma 1 aventi ad oggetto di indagine i settori per i quali sono previsti contributi o finanziamenti regionali, gli strumenti per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi digitali previsti dalla l.r. _____ nonché i relativi atti attuativi della Giunta regionale, possono prevedere la sospensione o la revoca dei finanziamenti nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non adempiono agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.”.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 31

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) **la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana);**

b) i seguenti articoli della l.r. 54/2009:

1) da 1 a 27;

2) da 36 a 44.

Articolo 32
Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è assicurato con le risorse regionali già stanziare sul bilancio regionale come segue:
 - a) euro 12.197.362,12 per l'anno 2024, euro 11.445.750,17 per l'anno 2025 ed euro 11.943.066,75 per l'anno 2026 disponibili nell'ambito della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024/2026;
 - b) euro 3.543.167,25 per l'anno 2024, euro 4.079.457,75 per l'anno 2025, euro 3.354.640,30 per l'anno 2026 disponibili nell'ambito della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2024/2026;
 - c) euro 8.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 disponibili nell'ambito della Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 02 "Segreteria generale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024/2026;
 - d) euro 590.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 disponibili nell'ambito della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 01 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024/2026.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Proposta di legge n. 272

Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale.
Modifiche alla l.r. 54/2009

Relazione illustrativa

CONTESTO

Con la proposta di legge in argomento si prevedono in una legge regionale unica le norme relative alla digitalizzazione e all'amministrazione digitale della Regione Toscana, precedentemente collocate in due leggi, la **l.r.**: n. 1/2004 e la **l.r.** 54/2009: la prima viene abrogata per intero e per la seconda si mantengono solo le disposizioni relative al sistema statistico regionale.

La Toscana si è dotata fin dal 2004 di una legge di settore riguardante l'amministrazione digitale, appunto la **l.r.** 1/2004, nella quale si definiscono i principi e linee guida per quella che a suo tempo si definiva l'amministrazione elettronica, ai fini sia di semplificazione, trasparenza e integrazione dei processi interni, sia di efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese nonché al fine di contribuire ad attuare una strategia organica ed unitaria per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.

In questo modo la legge regionale 1/2004 anticipava il D.lgs. 82/2005, il cosiddetto Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) nel definire il ruolo dell'Amministrazione Regionale nello sviluppo dei sistemi informativi pubblici, nell'utilizzo di standard informativi, nella salvaguardia dei dati personali e nella sicurezza dei sistemi e delle banche dati della PA, così come nella diffusione di piattaforme digitali, di sistemi di autenticazione di procedure e servizi telematici, oltre alla valorizzazione dei dati aperti e del riuso del software.

Tale legge, inoltre, si rivolgeva non solo all'Amministrazione Regionale, ma anche al sistema delle PA in Toscana; a tal fine la **l.r.** 1/2004 definiva il ruolo della Rete Telematica Regionale Toscana quale forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati.

La successiva **l.r.** 54/2009 procedeva a definire il Sistema Informativo Regionale (SIR) quale sistema unitario del patrimonio informativo della Regione, degli enti regionali dipendenti, ivi compresi quelli di consulenza sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale, e degli altri enti della PA Toscana, al fine di garantire qualità e coerenza nella gestione, analisi dei dati e delle informazioni, degli obiettivi di interesse regionale.

Tramite il SIR, ed al fine di raggiungere elevati livelli di servizio e per garantire effettività e sicurezza al sistema pubblico di connettività nella sua articolazione regionale, la Legge stabiliva che la Regione realizza, gestisce e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche operanti sul territorio regionale l'infrastruttura di rete regionale in grado di consentire lo scambio delle informazioni e dei documenti digitali: tale infrastruttura di rete regionale, definita ai sensi della **l.r.** 1/2004, si compone dei servizi infrastrutturali

quali quelli di connettività, cooperazione applicativa, identifica-zione ed accesso e la Regione ne assicura lo sviluppo e la gestione con tutte le sue componenti utili alla erogazione dei servizi infrastrutturali e digitali.

La necessità di riunificare in un unico dettato normativo le leggi sopra richiamate, salvo la parte che riguarda il sistema statistico regionale, è dettata dalle modifiche normative intercorse, in primo luogo dall'approvazione del sopra citato decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, oltre che dall'approvazione di obiettivi europei quali l'Agenda Digitale Europea, il Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale, il Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, il Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati e che modifica il Regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati), la Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 sulle misure per un livello comune elevato di cybersicurezza in tutta l'Unione (cosiddetta NIS 2), ed altri fra i quali il Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale ed ultimo il regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale del maggio 2024 (AI Act), oltre alla Comunicazione COM (2016)/179 del 19.04.2016 adottata dalla Commissione europea con la quale ha fissato i principi di base cui deve ispirarsi l'azione per l'e-government ed alla Comunicazione "Piano Coordinato sull'Intelligenza Artificiale" COM (2021) 205 del 21 aprile 2021 in cui la Commissione europea propone specificamente di "rendere il settore pubblico un pioniere nell'uso dell'IA; infine la Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 "Percorso per il decennio digitale" (GU L 323 del 19.12.2022).

OBIETTIVI

Oltre a tutto questo la presente proposta di legge va incontro ad esigenze di organicità e razionalizzazione normativa ed alla necessità di adeguato aggiornamento, anche alla luce delle nuove esigenze di transizione digitale e delle dinamiche di mercato e la conseguente necessità di innovazione per sostenere la competitività, e una pubblica amministrazione altamente accessibile, flessibile ed efficiente.

La presente PDL regionale in materia di innovazione digitale persegue e prosegue l'importante cammino nella transizione digitale di Regione Toscana, che ha visto la creazione della Rete Telematica Regionale Toscana, come comunità di Enti afferenti ad un sistema organizzato di piattaforme ed infrastrutture digitali e quale forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali, agevolando processi di riforma nell'ottica della semplificazione amministrativa e trasparenza nei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni e della qualità e accessibilità dei servizi; obiettivi già efficacemente perseguiti anche dalla l.r. 54/2009 e da altre disposizioni normative collegate come lo sportello unico delle attività produttive SUAP (interlocutore privilegiato per le imprese) previsto dalla l.r. 40/2009.

La PDL tiene conto anche della necessità di rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di ridurre il divario digitale (c.d. "digital divide") esistente tra coloro che conoscono e abitualmente utilizzano efficacemente gli strumenti informatici e coloro che, per le ragioni più diverse, ne risultano esclusi o limitati; intende quindi perseguire un miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e gli enti del territorio toscano, favorendo anche forme di cittadinanza attiva. Inoltre la PDL mira a conseguire un sensibile rinnovamento nel processo di innovazione organizzativa e tecnologica della P.A., anche attraverso lo sviluppo di strutture tecnologiche che assicurino l'interoperabilità dei sistemi informativi e, più in generale, la trasformazione digitale del sistema toscano nel suo complesso, anche grazie alla promozione di competenze digitali di base e specialistiche in tutti gli ambiti della società regionale.

Con la presente proposta di legge, la Regione si propone dunque di compiere un passaggio ulteriore a livello regionale in direzione di una maggiore e sempre più effettiva garanzia dei diritti di cittadinanza digitale.

STRUMENTI

La proposta, infatti, mira a rendere la disciplina regionale più incisiva nel definire le modalità di azione della Regione nella digitalizzazione del territorio regionale e dei soggetti pubblici toscani. Introduce inoltre significative norme legate alla cybersecurity a livello regionale e alla protezione delle infrastrutture digitali e dei processi di governance ritenuti più strategici per il territorio, attuando tali previsioni anche con l'istituzione di uno CSIRT regionale, in attuazione della direttiva NIS 2 e delle progettualità PNRR.

L'occasione della riforma delle leggi sulla società dell'informazione e l'amministrazione digitale è propizia dunque per compiere un passaggio ulteriore a livello regionale nella direzione della maggiore e sempre più effettiva garanzia dei diritti di cittadinanza digitale, per una regolazione dei fattori critici a livello di Cybersicurezza regionale e per una disciplina degli impieghi dell'intelligenza artificiale come fattore di miglioramento dei processi interni alla amministrazione regionale, tenendo conto delle garanzie per i cittadini previste nel Regolamento (UE) 2024/1689 PE-CONS 24/24 (AI Act) e delle pratiche IA vietate dallo stesso regolamento.

La PDL conferma la Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) e mantiene il Sistema informativo regionale (SIR), contestualizzandoli e adeguandoli alle nuove sfide della transizione digitale richieste nel nostro attuale contesto globale.

La PDL intende rendere la disciplina regionale più incisiva nel definire le modalità di azione della Regione Toscana nella digitalizzazione del territorio regionale e dei soggetti pubblici toscani, siano essi appartenenti alla RTRT (aziende sanitarie, agenzie regionali, aziende regionali, enti parco, ecc.), siano essi autonomie locali o soggetti diversi che attuano cooperazioni in ambito digitale con la Regione aderendo al progetto istituzionale Toscana Digitale. Per quanto connesse alla RTRT la pdl stabilisce che facciano parte della stessa anche le società in house degli enti locali.

Uno degli aspetti nuovi della PDL è la trasformazione del Consorzio **Metis** in uno dei soggetti principali attraverso i quali verranno gestite le tematiche più strategiche a livello trasversale per l'intero territorio toscano, in modo omogeneo rispetto all'ambito della PA locale, della Sanità, e nei confronti dei servizi digitali per cittadini ed imprese. Il Consorzio si innesterà nella cornice della comunità RTRT e del SIR. In particolare, le tematiche più strategiche a cui sarà chiamato a contribuire in modo trasversale saranno la cybersicurezza, con lo CSIRT regionale, la governance dei processi di cloud adoption sulle infrastrutture cloud regionali, abilitando processi di revisione architetturale dei sistemi informativi e ottimizzando l'adesione degli enti alle infrastrutture digitali regionali.

La governance e coordinamento dei processi di facilitazione digitale rappresenta un elemento indispensabile al termine del PNRR per una efficace diffusione in Toscana di competenze digitali nella popolazione; essenziali anche il supporto ai Responsabili della Transizione Digitale delle PA toscane, dotando tale ruolo organizzativo di un punto di riferimento costante e strutturato che garantisca una attuazione uniforme della transizione digitale sul territorio, in linea con gli indirizzi europei, nazionali e regionali nonché il supporto ai processi di diffusione della connettività in Toscana, massimizzando la capacità di intermediazione di Regione Toscana nei confronti degli operatori e dei comuni.

Firenze, 20 settembre 2024

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 1[^] ; 4[^]

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 13 settembre 2024

Proposta di legge n. 272 “Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009”.

Proponenti: Giunta regionale, Presidente Giani - Assessore Ciuoffo

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
<input type="checkbox"/> favorevole	
<input checked="" type="checkbox"/> favorevole con raccomandazioni	<input checked="" type="checkbox"/> unanimità
<input type="checkbox"/> favorevole con condizioni	<input type="checkbox"/> maggioranza
<input type="checkbox"/> contrario	
<input type="checkbox"/> non espresso	

Allegato: parere

d’ordine del Presidente
Andrea Di Bernardo

Proposta di legge n. 272 “Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009”.

Proponenti: Giunta regionale, Presidente Giani - Assessore Ciuffo

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 13 settembre 2024

VISTI

- l’articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

PREMESSO che con nota del 19 agosto 2024 è stata richiesta l’espressione del parere di questo CAL, ai sensi dell’articolo 68 comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla proposta di legge n. 272 “Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009” ;

VISTA la legge regionale n. 54 del 2009 (“ Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”) ;

VISTA la legge regionale n. 1 del 2004 (“Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana") ;

VISTO che la proposta di legge in oggetto, composta da 6 capi e 32 articoli si propone riunificare in una sola legge regionale le norme relative alla digitalizzazione e all’amministrazione digitale della Regione Toscana attualmente previste nelle due leggi citate, la L.r. n. 1 del 2004, che verrebbe interamente abrogata dalla proposta in oggetto e la L.r. n. 54 del 2009, per la quale si manterrebbero le sole disposizioni relative al sistema statistico regionale.

VISTO che la proposta di legge in oggetto si pone in generale l’obiettivo di assicurare i diritti di cittadinanza digitale dei toscani garantendo la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità delle infrastrutture e dei servizi digitali con le metodologie e le modalità più adeguate, in conformità alla Costituzione e alle leggi dello Stato e delle normative europee.

CONSIDERATO che la Regione Toscana si propone in particolare di perseguire le finalità di:

- sviluppare in modo organico e integrato sul territorio regionale l’Agenda digitale toscana;
- ricercare soluzioni di eccellenza per i profili organizzativi e tecnologici a favore di cittadini e imprese;
- definire modalità di cooperazione e integrazione dei servizi digitali tra le amministrazioni pubbliche regionali e gli enti locali;
- sviluppare le strutture tecnologiche che assicurano l’interoperabilità dei sistemi informativi;
- realizzare politiche rivolte alla raccolta e diffusione di dati aperti;
- contenere e razionalizzare la spesa nel settore digitale per il territorio regionale;

- garantire la sicurezza informatica e la resilienza cibernetica delle infrastrutture tecnologiche regionali quali ambiti trasversali di intervento per realizzare i diritti di cittadinanza digitale.

VISTO che, in particolare, la proposta di legge:

- disciplina la Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT), in riforma della L.r. 1 del 2004, quale forma stabile di coordinamento del sistema informativo regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati;
- promuove formazione e sviluppo delle competenze per gestire e applicare la c.d. intelligenza artificiale nei servizi pubblici erogati e a supporto dei processi decisionali dell'amministrazione;
- istituisce il CSIRT TOSCANA (Computer Security Incident Response Team) in accordo con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;
- disciplina il Sistema Informativo Regionale (SIR) e i servizi digitali offerti tramite RTRT, in riforma della L.R. Toscana n. 54 del 2009 che istituiva la rete telematica di Regione Toscana;
- si propone di inserire il Consorzio METIS nella comunità RTRT e del SIR trasformandolo in soggetto primario per la gestione omogenea delle tematiche digitali strategiche per la Pubblica Amministrazione locale e la Sanità, a supporto di cittadini ed imprese;
- si propone di supportare maggiormente i Responsabili della Transizione Digitale (RTD) delle pubbliche amministrazioni della Toscana dotandoli di riferimenti regionali costanti e strutturati per garantire una attuazione uniforme della transizione digitale sul territorio, aumentando la capacità di intermediazione di Regione con gli operatori e i Comuni.

RICHIAMATE e fatte proprie le osservazioni espresse da ANCI e UPI Toscana, analiticamente descritte nel documento allegato al presente parere;

RICHIAMATA la votazione nella seduta del 13 settembre 2024 in sede di Consiglio delle autonomie locali il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio;

DELIBERA

di esprimere all'**unanimità parere favorevole con le raccomandazioni** contenute nel documento allegato alla presente e parte integrante del parere reso.



Proposta di Legge n. 272 - Modifica della deliberazione di Giunta regionale che ha approvato la proposta di legge n. 1/2024 (Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla L.R. 54 del 2009) deliberata il 29/07/2024.

In merito alla Proposta di legge "Disciplina dell'innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla L.R. 54/2009", esprimiamo innanzitutto il nostro parere favorevole.

Anci Toscana, ai sensi del proprio Statuto, svolge attività di supporto, di sostegno, di accompagnamento e **di rafforzamento rivolte al territorio in un'ottica di promozione dell'innovazione amministrativa e dei processi di semplificazione.**

Su questa materia, ormai da diversi anni stiamo svolgendo un proficuo lavoro di collaborazione con la Regione, anche con UPI Toscana.

Il Consiglio Direttivo di Anci Toscana nel 16 dicembre 2022 ha approvato un documento che riporta gli obiettivi per il sistema dei comuni, che risultano essere allineati con quelli della Regione, anche in merito alla trasformazione digitale, come descritti nel progetto regionale 1 Digitalizzazione, semplificazione e innovazione del sistema toscano contenuto nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023.

In linea con quanto approvato dal Consiglio Direttivo, Anci Toscana ha promosso e sta promuovendo politiche di associazionismo e cooperazione tra i Comuni nella gestione di servizi e di funzioni in questo quadro di piena **partecipazione ad una politica regionale di diffusione sempre più ampia dell'innovazione tecnologica all'interno dei Comuni e di messa in rete delle informazioni.**

A tal proposito quindi, chiediamo e proponiamo che sia previsto un ruolo proattivo (come è già disposto dal **comma 2bis dell'art.40** della L.R. 41/2005) per i soggetti rappresentativi e associativi delle amministrazioni della nostra regione (in questo caso Anci Toscana e UPI Toscana), tenuto in considerazione del ruolo di rappresentanza ma soprattutto del lavoro che stiamo portando avanti da anni sulle queste tematiche della trasformazione digitale della pubblica amministrazione locale e della promozione della cultura digitale, nonché delle competenze digitali dei cittadini, in stretto raccordo con la Regione.

Si chiede **pertanto di riconoscere nell'articolo della Legge il ruolo di collaborazione e partecipazione** delle Associazioni al processo di trasformazione digitale del sistema toscano nel suo complesso.

Emendamenti proposti:

In riferimento al Preambolo, al punto 14 del "Considerando" si propone l'inserimento della parola in corsivo:14.

È opportuno individuare nel Consorzio Metis, soggetto in-house già esistente e operante sia per Regione Toscana che per il Servizio sanitario regionale, in ambiti che includono l'innovazione digitale e la transizione digitale, il punto di riferimento operativo per coadiuvare la Regione Toscana, il SSR ed in prospettiva tutto il territorio toscano nel presidio degli ambiti strategici nonché come possibile soggetto di riferimento a disposizione di Regione e del territorio al fine di garantire un presidio strutturato e costante nella transizione digitale della Toscana, in raccordo costante con le strutture regionali che ne forniscono gli



indirizzi e con i soggetti rappresentativi e associativi della generalità degli enti locali in ambito regionale per quanto di competenza;

Motivazione: la missione è quella di garantire un accompagnamento delle amministrazioni locali nei processi organizzativi e amministrativi, compresi i processi di semplificazione e trasformazione digitale, attraverso collaborazioni istituzionali e costanti confronti con il territorio; pertanto, al fine di garantire una convergenza sinergica degli obiettivi, si ritiene opportuno riconoscere alle Associazioni un ruolo proattivo nel sistema di governance della trasformazione digitale del territorio.

All'art. 11 Raccordi istituzionali, comma 1, si propone l'inserimento della parola in corsivo:

Nel perseguimento degli obiettivi definiti nel preambolo, la Regione Toscana coordina i propri interventi con quelli dell'Unione Europea, dello Stato, delle altre regioni e degli enti locali e delle loro associazioni di rappresentanza, mediante la partecipazione al sistema delle Conferenze o nelle rispettive sedi istituzionali, anche al fine di implementare azioni e interventi necessari per lo sviluppo e dell'ADT.

All'art. 11 Raccordi istituzionali, comma 3, punto c) si propone la seguente integrazione in corsivo:

c) promuove la collaborazione fra le pubbliche amministrazioni e le società in house e partecipate del territorio toscano negli ambiti della transizione digitale, nonché, nel perseguimento degli interessi pubblici, con i soggetti rappresentativi e associativi della generalità degli enti locali in ambito regionale, associazioni, Università e gli enti di ricerca aventi sede in Toscana, per garantire il costante miglioramento dei servizi;

Motivazione: per conto dei propri associati, le Associazioni partecipano a tavoli istituzionali, in materia di innovazione digitale legata ai territori e, ai sensi dell'art. 2, comma 2.F del proprio Statuto, promuove lo sviluppo e la crescita del sistema dei comuni della Toscana e le loro articolazioni, concorrendo, in raccordo con la Regione e le altre Amministrazioni del territorio, alla realizzazione di un sistema amministrativo improntato alla massima efficienza, semplificazione e innovazione al servizio di cittadini e imprese.

All'art. 17 comma 3 si propone di aggiungere un punto i) all'elenco come sotto riportato in corsivo:

3. La Giunta regionale può prevedere forme particolari di partecipazione alla RTRT per i seguenti soggetti della Toscana:

a) le Università e gli enti di ricerca;

.....

i) i soggetti rappresentativi e associativi della generalità degli enti locali in ambito regionale.

Motivazione: per i motivi richiamati sopra si ritiene che debba essere riconosciuto alle Associazioni un ruolo attivo nella partecipazione a RTRT.



Art. 14. Convenzioni e centri di competenza si propone di aggiungere le parole in corsivo al comma 1:

1. La Giunta regionale può istituire, anche prevedendo forme di cofinanziamento, specifici centri di competenza regionali in collaborazione con soggetti pubblici o privati e soggetti rappresentativi e associativi della generalità degli enti locali in ambito regionale, con finalità di ricerca scientifica, innovazione tecnologica, semplificazione e trasferimento di conoscenze alla pubblica amministrazione.

Motivazione: Le associazioni già da tempo collaborano con la Regione attraverso protocolli **d'intesa e convenzioni** atte a perseguire la semplificazione, l'innovazione e la digitalizzazione della PA, attraverso attività di supporto delle politiche e delle iniziative per l'innovazione del territorio toscano.

Si ribadisce pertanto la necessità di riconoscerne il ruolo **nell'articolato della legge**.